CONSOB

Raccomandazione n. DEM/10081191 dell'1-10-2010

inviata alle società di calcio quotate

Oggetto: **Raccomandazioni in materia di informazioni da riportare nelle relazioni finanziarie e nei comunicati stampa delle società calcistiche quotate**

Con la nota n. DEM/2080535 del 9 dicembre 2002 avente ad oggetto "Raccomandazioni in materia di informazioni contabili periodiche e su fatti rilevanti delle società calcistiche quotate", che rimane in vigore, la Commissione ha inteso porre l'attenzione sulla necessità di uniformare i criteri di selezione e le modalità di presentazione delle informazioni di maggiore rilevanza sull'andamento dell'attività delle società di calcio quotate.

Ciò anche in considerazione delle specifiche peculiarità delle società di calcio quali, ad esempio, la fisiologica diversa scansione temporale tra i flussi di cassa in entrata ed in uscita e la scarsa correlazione della dinamica finanziaria con quella reddituale.

In tale contesto, la Commissione, ravvisando l'esigenza di promuovere una standardizzazione dei contenuti e delle forme di presentazione dell'informazione finanziaria, aveva individuato un *set* informativo minimo da riportare nelle rendicontazioni finanziarie periodiche e nei comunicati stampa relativamente alle principali variabili finanziarie e patrimoniali e ai dati di commento sui principali fatti gestori dell'esercizio quali la campagna abbonamenti, i contratti di sponsorizzazione e di licenza dei diritti radio-televisivi nonché la campagna di trasferimento di calciatori.

Con la presente Raccomandazione, che integra il contenuto della Raccomandazione del 2002, si intendono individuare alcune aree di miglioramento dell'informativa da rendere al mercato da parte delle società calcistiche quotate, con particolare riferimento ai compensi riconosciuti e/o da riconoscere agli intermediari ed ai calciatori, tenuto conto della significatività che l'ammontare di tali compensi spesso assume.

La presente Raccomandazione non introduce obblighi normativi ulteriori rispetto all'attuale disciplina; con essa infatti si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle società di calcio quotate ad una puntuale applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS nella redazione dei documenti contabili.

Questa Commissione ritiene infatti che la normativa in tema di bilancio e le regole contenute nei principi contabili internazionali siano adeguate a fornire una efficace risposta alle esigenze di informazione espresse dal mercato, anche nel particolare contesto delle società calcistiche quotate.

Si ribadisce, pertanto, la necessità di un puntuale e pieno rispetto dei principi IAS/IFRS nella predisposizione delle rendicontazioni contabili così come prescritto dalla norma comunitaria e nazionale.

Quanto alle divergenze tra tali regole e quanto eventualmente previsto dalle norme organizzative emanate dalla Federazione Italiana Gioco Calcio ("NOIF"), le Società potranno fornire adeguate informazioni nelle note esplicative al bilancio in merito agli effetti economico-patrimoniali e finanziari che si determinerebbero da un'eventuale applicazione delle regole NOIF rispetto alla normativa contabile di riferimento.

* * *

L'esame delle informazioni finanziarie rese al mercato dalle società calcistiche quotate ha portato a rilevare alcune disomogeneità nelle modalità di rappresentazione dei compensi riconosciuti a terzi (intermediari, procuratori, agenti) in occasione dell'acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori e del rinnovo dei contratti in scadenza concernenti i sopramenzionati diritti.

In particolare, si è riscontrata la possibilità di una migliore informativa circa i criteri di contabilizzazione seguiti nel caso in cui i contratti stipulati dalla società calcistica con gli intermediari prevedano che il pagamento del corrispettivo a favore di questi ultimi sia soggetto ad alcune condizioni, quali ad esempio la permanenza del calciatore presso la società ("contratti con compensi condizionati") ovvero nel caso in cui i contratti in esame non prevedano tale condizione ("contratti con compensi non condizionati").

Si è, inoltre, rilevata l'opportunità di integrare l'informativa resa dalle società calcistiche quotate in merito al trattamento contabile dei compensi variabili eventualmente previsti nei contratti sottoscritti con i calciatori, tenuto conto sia della rilevanza che tali compensi possono assumere, sia del maggiore ricorso a tali previsioni contrattuali riscontrato nell'attuale prassi operativa.

Al riguardo, si rammenta che, in conformità allo IAS 1 *"Presentazione del bilancio",* paragrafi 29 e seguenti, la rilevanza di un'informazione deve essere valutata tenendo conto delle esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori. L'informazione è qualitativamente significativa quando è in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri oppure confermando o correggendo valutazioni da essi effettuate precedentemente.

Di seguito vengono, quindi, illustrate le informazioni che la Commissione, a seguito di una consultazione informale delle società e degli organismi interessati, ritiene utile che siano riportate nelle relazioni finanziarie (annuali e semestrali).

* * *

Si evidenzia preliminarmente che, in conformità ai paragrafi 117 e seguenti ("Illustrazione dei principi contabili") del Principio IAS 1, nelle note esplicative delle relazioni finanziarie (annuali e semestrali) deve essere riportata una descrizione delle politiche contabili applicate alle diverse tipologie di contratti sottoscritti con gli intermediari, specificando in particolare i principi contabili internazionali di riferimento applicabili.

Contratti con compensi non condizionati

Il paragrafo 119 del Principio IAS 38 "Attività immateriali" prevede che le classi di attività immateriali possono essere scomposte in classi più piccole se ciò comporta un grado di informazione più utile per gli utilizzatori del bilancio.

In applicazione della citata norma, si ritiene utile che, qualora la società abbia sottoscritto con gli intermediari "contratti con compensi non condizionati", sia fornita nelle note esplicative delle relazioni finanziarie separata evidenza:

(i) dei costi di intermediazione capitalizzati quali oneri accessori nella voce "Diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori", qualora risultino significativi rispetto all'importo complessivo della citata voce di bilancio; il dettaglio relativo al totale degli oneri accessori capitalizzati dovrà essere fornito nelle rendicontazioni contabili redatte successivamente ai bilanci per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2010; in via transitoria, si richiede di riportare,

cumulativamente, nei bilanci relativi all'esercizio chiuso al 30 giugno 2010 di prossima pubblicazione, l'ammontare dei costi di intermediazione capitalizzati nel suddetto esercizio, sempre qualora tale importo sia significativo;

(ii) dei debiti verso intermediari iscritti nelle passività delle relazioni finanziarie;

(iii) della mancanza di condizioni.

Contratti con compensi condizionati

Qualora la società abbia sottoscritto con gli intermediari contratti che prevedono un compenso sottoposto a condizioni quali, ad esempio, la permanenza del calciatore, si ritiene utile che sia fornita separata evidenza:

(i) delle informazioni in merito alla tipologia del contratto e, in particolare, delle condizioni in esso presenti;

(ii) dell'ammontare dei costi e dei debiti riportati nelle relazioni finanziarie;

(iii) in conformità con quanto previsto dallo IAS 37 "Accantonamenti, passività e attività potenziali", della stima dei possibili effetti finanziari, ove significativi, relativi ai corrispettivi che la società sarà tenuta a riconoscere agli intermediari negli esercizi successivi. Qualora non fosse possibile fornire una stima di tali effetti finanziari ovvero fosse remota la probabilità di impiegare qualsiasi risorsa per estinguere l'obbligazione, tali circostanze devono essere esplicitamente menzionate. Si invita, inoltre, a fornire le considerazioni effettuate dagli amministratori, nell'ambito delle valutazioni relative alla continuità aziendale, con riferimento alla sostenibilità dei medesimi impegni.

Qualora la Società abbia stipulato contratti con compensi condizionati di significativo ammontare, in conformità a quanto stabilito dallo IAS 1, si ritiene opportuno che siano riportate nelle note esplicative le ulteriori informazioni che risultassero rilevanti in merito a ciascun contratto (per esempio, la tipologia di controparte, gli importi corrisposti o da corrispondere all'intermediario e la relativa tempistica di liquidazione nonché le ulteriori condizioni contrattuali rilevanti ai fini dell'informativa al mercato).

Compensi variabili riconosciuti ai calciatori

I contratti sottoscritti dalle società calcistiche con i giocatori possono prevedere compensi variabili (per esempio, legati al raggiungimento di determinati risultati sportivi).

Al riguardo, tenuto conto della rilevanza che tali compensi variabili possono assumere in taluni casi, si ritiene opportuno che le società calcistiche quotate riportino nelle note esplicative delle relazioni finanziarie informazioni in merito:

(i) alla natura ed ai criteri di determinazione di tali compensi;

(ii) alle modalità seguite nella loro contabilizzazione;

(iii) all'ammontare dei costi e dei debiti riportati nelle relazioni finanziarie;

(iv) alla stima dei possibili impegni connessi ai corrispettivi che la società sarà tenuta a riconoscere ai calciatori negli esercizi successivi. Qualora non fosse possibile fornire tale stima, tale circostanza dovrà essere menzionata. Si invita, infine, a fornire le considerazioni effettuate dagli amministratori, nell'ambito delle valutazioni relative alla continuità aziendale, con riferimento alla sostenibilità dei medesimi impegni.

Anche in tale caso si richiamano gli amministratori ad una attenta valutazione della necessità di riportare nelle note al bilancio le informazioni che risultino rilevanti per gli utilizzatori del bilancio.

* * *

Indicazioni sui comunicati stampa relativi a fatti rilevanti

Come rappresentato nella citata raccomandazione n. DEM/2080535 del 9 dicembre 2002, e nella comunicazione n. DME/6027054 del 28 marzo 2006, la Commissione ha constatato che, a motivo delle peculiari caratteristiche delle società calcistiche, alle quali gli organi di informazione rivolgono una particolare attenzione, si riscontra una frequente circolazione di indiscrezioni; tale circostanza espone il mercato al rischio di possibili asimmetrie nella diffusione delle notizie.

Si rende necessario, pertanto, che le società usino la massima prudenza nel rilasciare dichiarazioni in relazione alle trattative di calcio-mercato tenendo conto che, come già osservato da questa Commissione, il preannuncio al mercato di notizie riguardanti accordi vari, che non siano ancora sufficientemente definiti, è utile solo nel caso in cui sia necessario garantire la parità informativa. Al di fuori di tale contesto, comunicazioni di questa natura possono alterare il regolare funzionamento del mercato. Infatti solo al momento della definizione delle operazioni di compravendita dei calciatori l'emittente sarà in grado di diffondere al pubblico, ai sensi della normativa vigente, un comunicato idoneo a consentire una compiuta valutazione degli elementi essenziali della fattispecie in questione, quali il prezzo di acquisto o vendita, i compensi, anche variabili, stabiliti per i calciatori acquistati ove rilevanti rispetto alla struttura dei costi e le altre informazioni richiamate nella raccomandazione n. DEM/2080535 sopra citata.

IL PRESIDENTE VICARIO
Vittorio Conti